



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Registro Deliberazioni

Data 14/03/2023

OGGETTO :

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. – APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL’OGGETTO SOCIALE PER SOPRAVVENUTA MODIFICA NORMATIVA.-

L’anno duemilaventitre addì martedì quattordici del mese di marzo alle ore 15:00, in Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
2.	GILARDI FABIO	Consigliere	X	
3.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere		X g
5.	DELLACASA SABRINA	Consigliere		X g
6.	ARAGNO ROBERTO	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	CIVELLI INNOCENTE	Consigliere	X	
9.	GRECO PATRIZIA	Consigliere	X	
10.	GUELFY FRANCA	Consigliere	X	
11.	SPINGARDI ELISA	Consigliere	X	
12.	MURRU ANTONIO	Consigliere	X	
13.	BOVERO PIETRO	Consigliere	X	

Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Presidente BOVERO PIETRO assume la presidenza dell’adunanza, e constatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Consigliere Guelfi ed il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali (ex articolo 42, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- il Comune di Vado Ligure detiene una partecipazione in Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. (in seguito *Consorzio spa*), pari al 5,81% del capitale sociale (€ 1.564.223.=, su un totale di € 26.913.195,00.=);
- con deliberazione consiliare n. 55 del 29 dicembre 2022, in ultimo, è stato autorizzato, il mantenimento della suddetta partecipazione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 24 del D.lgs. 175/2016 e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Vado Ligure data la sua posizione territoriale ed orografica è ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1;
- la Provincia di Savona è stata individuata dalla Legge Regionale n°1/2014 e ss.mm.ii. quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. del Servizio Idrico Integrato “Centro Ovest 1”;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 86 del 29.12.2015 è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 89 del 29.12.2015 è stato approvato lo schema di Convenzione con il gestore per l'affidamento del servizio idrico integrato per l'ATO Centro Ovest 1;
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 92 del 29/12/2015 ad oggetto: “Approvazione dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'articolo 149-bis, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 7 del D.L. 133/2014, secondo la forma di gestione c.d. "in house providing" per l'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 1 di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i.,” il servizio idrico integrato – fognatura e depurazione per i sedici Comuni dell'ATO Centro Ovest 1, tra cui figura il Comune di Vado Ligure, è stato affidato alla società Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Via Caravaggio, 1 - (SV) – P.I.01199390095 - C.F. 92040230093;
- a seguito del ricorso promosso in via principale dal Governo italiano contro la legge regionale della Liguria n. 17 del 2015, recante “*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)*”, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017 è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge, in particolare riguardo agli articoli 1 (commi 1 e 2) e 2;
- stante la citata e cogente Sentenza della Corte Costituzionale, la Regione Liguria comunicava in data 28 luglio 2017, con Nota protocollo PG/2017/258359, la

necessità che la Provincia di Savona, quale Ente di governo dell'Ambito, provvedesse alla redazione e approvazione del Piano d'ambito per l'ATO Centro Ovest 1, così come originariamente individuato in base alla legge regionale n. 1 del 2014, per tale aspetto ora nuovamente vigente, nonché all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico per tale ambito, in ottemperanza al disposto del D.lgs. 152/2006;

- la Provincia di Savona, quale EGATO, con propria deliberazione consiliare n. 31 del 19 maggio 2018, ha aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del riaffidamento del SII conseguente alla già menzionata dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017;
- l'EGATO con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 12/03/2019, ha approvato lo schema di Convenzione con il gestore per l'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO - Centro Ovest 1 Savonese;
- l'EGATO, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12/03/2019, ha affidato alla Società APS S.c.p.a. la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO - Centro Ovest 1 Savonese, secondo la forma di gestione del c.d. "in house providing";
- in data 30/04/2019 è stata sottoscritta tra l'EGATO ed APS S.c.p.a. la "Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese", che prevede tra i documenti che ne formano parte integrante il Piano d'Ambito approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/05/2018 (allegato sub lettera c) alla medesima convenzione);
- la APS S.c.p.a. è una società consortile per azioni, costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. (*Consorzio spa*), Servizi Ambientali S.p.a. e Servizi Comunali Associati S.r.l. (SCA S.r.l.) per giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
- *Consorzio spa* (socio di APS S.c.p.a. con una partecipazione azionaria pari al 50%), riveste la funzione di gestore operativo del SII per conto di APS S.c.p.a. nella porzione territoriale ricadente nell'ex ATO Savonese Centro Ovest 1; il Comune di Vado Ligure rientra all'interno del perimetro di operatività di *Consorzio spa*;
- *Consorzio spa* esercita le proprie attività in forza di una Autorizzazione Integrata Ambientale (oggi rubricata al numero 2524/2015) in fase di riesame con valenza di rinnovo, che prevede, fra le altre, la prescrizione di effettuare regolare manutenzione delle reti fognarie comunali e consortili, impianti di sollevamento compresi, nonché dei depuratori comunali acquisiti in gestione;

ATTESO altresì che nella citata AIA in capo a *Consorzio spa* è stato autorizzato l'auto smaltimento del materiale espurgato nelle operazioni di gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e delle condotte consortili, nonché dei liquidi espurgati dalle stazioni di sollevamento e reti fognarie gestite dal *Consorzio spa*, all'impianto di depurazione di Via Caravaggio, sezione "opera di presa", anche per il tramite delle stazioni di sollevamento consortili, in quanto facenti parte integrante e sostanziale dell'"impianto";

VERIFICATO che le operazioni sopra indicate sono svolte in conto proprio da *Consorzio spa* con mezzi (Canal Jet), immatricolati per il trasporto merci in conto proprio;

CONSIDERATO inoltre che per il trasporto del materiale espurgato, prescritto ed autorizzato, *Consorzio spa* è regolarmente iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 con il numero GE002961;

CONSIDERATO che l'art. 35, comma 1, lettera e-bis) della legge n.108/2021 ha sostituito il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 disponendo, fra altro, che *“Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.”*, senza prevedere alcuna deroga per soggetti, come *Consorzio spa*, che svolgono in conto proprio un servizio pubblico;

CONSTATATO che, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è necessaria la registrazione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, all'interno del quale deve essere esplicitata, nell'oggetto sociale, l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

RITENUTO necessario, al fine di permettere la prosecuzione del servizio pubblico di gestione e manutenzione delle fognature comunali, delle stazioni di sollevamento, delle condotte consortili, nonché di trasporto dei liquidi espurgati sino all'auto smaltimento presso l'impianto di via Caravaggio a Savona, deliberare una modifica dell'oggetto sociale di *Consorzio spa*, prevedendo in esso, espressamente, l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per dare mandato al Sindaco del Comune di Vado Ligure procedere, in sede di assemblea degli azionisti, all'approvazione della documentazione occorrente ai fini della modifica dell'oggetto sociale di *Consorzio spa*, inserendo all'art.2 c.1 dello Statuto Sociale la seguente lettera f: **“f) servizi di trasporto e autotrasporto di cose per conto terzi, di merci per conto terzi, sia in ambito nazionale che internazionale, compreso il trasporto di rifiuti in genere, al fine di ottemperare ai dettami dell'art. 230 c.5 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera e- bis) della legge n.108/2021”** e garantendo, in tal modo la prosecuzione dell'attività di gestione e manutenzione delle reti fognarie comunali e consortili, impianti di sollevamento compresi, nonché dei depuratori comunali acquisiti in gestione, nonché di trasporto dei liquidi espurgati;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto che l'art. 35, comma 1, lettera e-bis) della legge n. 108/2021 ha sostituito il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 disponendo, fra altro, che *“Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva (ndr delle reti fognarie di qualsiasi topologia) è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.”*, senza prevedere alcuna deroga per soggetti, come *Consorzio spa*, che svolgono in conto proprio un servizio pubblico. Tale novella normativa, come meglio evidenziato nelle premesse del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante, rende necessaria la modifica dell'oggetto sociale della Società Consorzio spa, con il fine che possa proseguire l'attività di gestione e manutenzione delle reti fognarie comunali e consortili, impianti di sollevamento compresi, nonché dei depuratori comunali acquisiti in gestione, nonché di trasporto dei liquidi espurgati;
2. di autorizzare il Sindaco del Comune di Vado Ligure, o sua persona delegata a dare corso agli adempimenti necessari, eventualmente convalidando eventuali modifiche formali non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di Assemblea della società direttamente partecipata, all'approvazione della documentazione occorrente ai fini della modifica dell'oggetto sociale di Consorzio spa, inserendo all'art.2 c.1 dello Statuto Sociale la seguente lettera f: **“f) servizi di trasporto e autotrasporto di cose per conto terzi, di merci per conto terzi, sia in ambito nazionale che internazionale, compreso il trasporto di rifiuti in genere, al fine di ottemperare ai dettami dell'art. 230 c.5 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera e-bis) della legge n.108/2021”** e garantendo, in tal modo la prosecuzione dell'attività di gestione e manutenzione delle reti fognarie comunali e consortili, impianti di sollevamento compresi, nonché dei depuratori comunali acquisiti in gestione, nonché di trasporto dei liquidi espurgati;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016.-

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

*** **

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
BOVERO PIETRO ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa